

Regolamento sui sussidi

Regolamento del Fondo nazionale svizzero sulla concessione di sussidi

Indice

Capitolo 1 **Categorie e strumenti di promozione** Fehler! Textmarke nicht definiert.

Articolo 1	Principi	3
Articolo 2	Categorie di promozione	3
Articolo 3	Promozione di progetti	3
Articolo 4	Promozione delle carriere	3
Articolo 5	Promozione nell'ambito di programmi	4
Articolo 6	Promozione di infrastrutture	4
Articolo 7	Promozione della comunicazione scientifica	4
Articolo 8	Strumenti di promozione per le singole categorie di promozione e principi di promozione	4
Articolo 9	Cooperazione internazionale	5

Capitolo 2 **Condizioni per i richiedenti e la presentazione della domanda** 5

Articolo 10	Condizioni per i richiedenti	5
Articolo 11	Richiedenti, partner di progetto, collaboratori	6
Articolo 12	Più richiedenti	6
Articolo 13	Requisiti della ricerca prevista	6
Articolo 14	Requisiti formali delle domande	7
Articolo 15	Integrità scientifica e buona prassi scientifica	7
Articolo 16	Buona prassi per evitare conflitti d'interesse	7
Articolo 17	Sussidi concomitanti	7
Articolo 18	Obbligo di notifica di altre fonti di finanziamento	8
Articolo 19	Nuova presentazione	8

Capitolo 3 **Procedura di trattamento delle domande** 8

Sezione 1 **Disposizioni generali** 8

Articolo 20	Diritto procedurale	8
Articolo 21	Competenze	8
Articolo 22	Non entrata nel merito	8
Articolo 23	Fatti determinanti, obblighi di collaborazione dei richiedenti	8

Sezione 2 **Valutazione scientifica** 9

Articolo 24	Criteri	9
Articolo 25	Valutazione esterna	9
Articolo 26	Valutazione scientifica	10
Articolo 27	Segreto professionale degli esperti	10
Articolo 28	Costi computabili	10

Capitolo 4	Decisioni e diritto di ricorso	10
Articolo 29	Decisioni	10
Articolo 30	Informazione delle istituzioni	11
Articolo 31	Diritto di ricorso	11
Capitolo 5	Diritti e obblighi dei beneficiari dei sussidi, gestione dei sussidi	11
Articolo 32	Effetti giuridici della concessione di sussidi	11
Articolo 33	Avvio del progetto, sblocco dei sussidi	11
Articolo 34	Decadenza dei sussidi	12
Articolo 35	Modifica e revoca della concessione dei sussidi	12
Articolo 36	Sussidi per il completamento del progetto	12
Articolo 37	Gestione dei sussidi	12
Articolo 38	Impiego di collaboratori	12
Capitolo 6	Obbligo di informare e riferire	13
Articolo 39	Obbligo di informare e di tenere conto delle informazioni	13
Articolo 40	Informazione relativa ai lavori di ricerca sostenuti e ai risultati	13
Articolo 41	Rapporti	13
Capitolo 7	Controlli e sanzioni	13
Articolo 42	Controlli e obblighi di collaborazione	13
Articolo 43	Abusi, violazioni e sanzioni	13
Capitolo 8	Diritti relativi ai risultati, valorizzazione, pubblicazione e accessibilità dei risultati della ricerca	14
Articolo 44	Diritti sui risultati della ricerca	14
Articolo 45	Diritti sui beni di valore duraturo	14
Articolo 46	Sfruttamento e valorizzazione dei risultati della ricerca	14
Articolo 47	Pubblicazione e accessibilità dei risultati della ricerca	15
Capitolo 9	Disposizioni finali	15
Articolo 48	Disposizioni d'esecuzione	15
Articolo 49	Pubblicazione	15
Articolo 50	Abrogazione di altri atti normativi	15
Articolo 51	Disposizioni transitorie	15
Articolo 52	Approvazione ed entrata in vigore	16

Regolamento sui sussidi

Regolamento del Fondo nazionale svizzero sulla concessione di sussidi

del 27 febbraio 2015

approvato dal Consiglio federale il 27.5.2015

Il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione del Fondo nazionale svizzero,

visto l'articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 2012¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI),

visto l'articolo 16 capoverso 2 lettera j dello Statuto del 30 marzo 2007² del Fondo nazionale svizzero,

su proposta del Consiglio della ricerca del 21 gennaio 2015,

emana il seguente regolamento:

Capitolo 1 Categorie e strumenti di promozione

Articolo 1 Principi

¹ Il Fondo nazionale svizzero (di seguito «FNS») concede sussidi per la promozione della ricerca scientifica, in particolare della ricerca fondamentale.

² Non sussiste alcun diritto all'ottenimento di sussidi.

Articolo 2 Categorie di promozione

Si distinguono le seguenti categorie di promozione:

- a. promozione di progetti;
- b. promozione delle carriere;
- c. promozione nell'ambito di programmi;
- d. promozione di infrastrutture;
- e. promozione della comunicazione scientifica.

Articolo 3 Promozione di progetti

¹ Nell'ambito della promozione di progetti, il FNS concede a scienziati qualificati sussidi per realizzare progetti di ricerca in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità.

² Esso finanzia in particolare i costi e le misure per la realizzazione dei progetti di ricerca.

Articolo 4 Promozione delle carriere

¹ Nell'ambito della promozione delle carriere, il FNS concede sussidi per promuovere la carriera degli scienziati.

¹ RS 420.1

² Consultabile sul sito www.snf.ch/it > Il FNS > Profilo > Statuti

² Esso finanzia in particolare il salario degli scienziati o contribuisce a far sì che possano sostenere il costo della vita.

³ I sussidi devono contribuire a promuovere le nuove leve scientifiche e accademiche.

Articolo 5 Promozione nell'ambito di programmi

¹ Il FNS concede sussidi per progetti di ricerca nell'ambito di programmi con prescrizioni di tipo tematico, concettuale e organizzativo.

² Tra i programmi rientrano in particolare:

- a. i programmi lanciati dal FNS;
- b. la partecipazione decisa dal FNS a programmi di promozione e a progetti di ricerca in rete a livello nazionale e internazionale;
- c. i programmi nazionali di promozione decisi e commissionati dal Consiglio federale, in particolare i programmi nazionali di ricerca e i poli di ricerca nazionali;
- d. la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali decisa e commissionata dal Consiglio federale.

Articolo 6 Promozione di infrastrutture

¹ Il FNS concede sussidi per infrastrutture che servono direttamente a scopi di ricerca. Concede questi sussidi in particolare come finanziamento iniziale.

² Esso non concede sussidi a infrastrutture che servono all'interconnessione di ambiti scientifici.

Articolo 7 Promozione della comunicazione scientifica

¹ Il FNS concede sussidi per la promozione della comunicazione scientifica. In tal modo promuove la comunicazione tra i ricercatori nonché tra il mondo scientifico e la società.

² Rientrano tra i sussidi destinati alla comunicazione scientifica in particolare i sussidi a progetti per la comunicazione pubblica della scienza, convegni e pubblicazioni scientifiche.

Articolo 8 Strumenti di promozione per le singole categorie di promozione e principi di promozione

¹ Il Consiglio nazionale della ricerca (Consiglio della ricerca) stabilisce in specifici regolamenti o in bandi di concorso gli strumenti di promozione per le singole categorie di promozione.

² Esso vi disciplina le condizioni per la concessione di sussidi e i dettagli della procedura di trattamento delle domande di sussidio nella misura in cui il presente regolamento non preveda disposizioni in tal senso.

³ A tal fine tiene conto dei principi seguenti:

- a. i sussidi sono concessi per periodi limitati;
- b. se sono previste proroghe dei sussidi, esse sono concesse su richiesta o su invito del Consiglio della ricerca in caso di lavori di ricerca eccellenti. Le proroghe presuppongono una valutazione positiva del sussidio da prorogare, possono essere accordate mediante una procedura semplificata e il Consiglio della ricerca può rinunciare alla valutazione esterna;
- c. sono possibili al massimo due proroghe;
- d. negli strumenti di promozione possono essere stabiliti importi massimi per ogni domanda;

e. non sono concessi sussidi per progetti di ricerca già sostenuti dal FNS o da terzi (art. 18).

Articolo 9 Cooperazione internazionale

¹ Nel quadro della cooperazione internazionale, i sussidi sono destinati alla cooperazione internazionale nell'ambito della ricerca e alla messa in rete mondiale della ricerca svizzera.

² Il FNS promuove la cooperazione internazionale:

- a. nelle singole categorie di promozione;
- b. attraverso attività internazionali svolte nell'ambito di organizzazioni multilaterali;
- c. attraverso programmi specifici avviati dal FNS stesso o in collaborazione con organizzazioni partner.

³ Il FNS può disciplinare su base contrattuale promozioni che coinvolgono parti contraenti estere. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia.

Capitolo 2 Condizioni per i richiedenti e la presentazione della domanda

Articolo 10 Condizioni per i richiedenti

¹ Possono presentare una domanda di sussidio le persone fisiche che svolgono un'attività di ricerca scientifica in Svizzera o strettamente legata alla Svizzera.

² Si è in presenza di un'attività di ricerca scientifica svolta in Svizzera o strettamente legata alla Svizzera se il richiedente, per la durata del progetto di ricerca in questione, è impiegato secondo il diritto svizzero presso un centro di ricerca di una scuola universitaria o un centro di ricerca extrauniversitario senza scopo di lucro con sede in Svizzera e con un finanziamento di base in gran parte svizzero o se un tale impiego è stato garantito per iscritto. Il luogo in cui è svolta la ricerca può trovarsi all'estero.

³ L'attività di ricerca scientifica, compresa un'eventuale attività di insegnamento, deve corrispondere almeno a un carico di lavoro del 50 per cento. I ricercatori con un tasso di attività scientifica inferiore possono presentare domanda se svolgono abitualmente la loro attività di ricerca e di insegnamento scientifica nel quadro di un'altra attività professionale. Il Consiglio della ricerca disciplina i dettagli nelle disposizioni d'esecuzione.

⁴ I ricercatori che svolgono un'attività indipendente devono soddisfare per analogia tutte le condizioni di cui ai capoversi 1-3 e comprovare che svolgono tale attività in Svizzera.

⁵ Il Consiglio della ricerca può prevedere condizioni supplementari specifiche per i singoli strumenti di promozione nelle disposizioni d'esecuzione. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di presentare una domanda di sussidio, può:

- a. limitarla a determinati gruppi;
- b. subordinarla al sostegno di terzi;
- c. accordarla a persone giuridiche;
- d. farla dipendere da un tasso di occupazione minimo in un centro di ricerca;
- e. consentirla eccezionalmente anche se l'impiego non è assicurato per tutta la durata del progetto di ricerca in questione, in particolare nel caso di posti che mirano a una qualificazione scientifica.

⁶ I richiedenti devono comprovare di possedere le qualifiche scientifiche e di svolgere le attività richieste per lo strumento di promozione interessato nonché dimostrare di fornire un contributo sostanziale al progetto di ricerca in questione.

Articolo 11 Richiedenti, partner di progetto, collaboratori

¹ I richiedenti sono i ricercatori che si assumono la responsabilità principale del progetto di ricerca in questione.

² I partner di progetto sono ricercatori che forniscono un contributo parziale al progetto di ricerca senza assumerne individualmente la responsabilità. Devono essere indicati nella domanda. Non sono autorizzati a definire il sostegno del FNS come sussidio da loro stessi ottenuto.

³ I collaboratori il cui salario è pagato interamente o in parte dal FNS nel quadro del sussidio possono presentare una propria domanda soltanto nel periodo che segue la conclusione della loro collaborazione.

Articolo 12 Più richiedenti

¹ Se gli obiettivi della ricerca in questione lo richiedono, sono ammessi più richiedenti per ogni domanda.

² Per determinati strumenti di promozione, il Consiglio della ricerca può limitare il numero di richiedenti per ogni domanda o esigere la partecipazione di più richiedenti.

³ Se più richiedenti presentano congiuntamente una domanda, ciascuno di essi deve soddisfare le condizioni di ammissione per la presentazione di una domanda. I richiedenti assumono personalmente la responsabilità del progetto. Se un richiedente non soddisfa tali condizioni, di norma ciò comporta la non entrata nel merito della domanda per tutti i richiedenti, a meno che non sia possibile trattare la domanda senza considerare questa persona.

⁴ I richiedenti devono designare una persona che li rappresenti a tutti gli effetti nei confronti del FNS e alla quale siano da indirizzare le comunicazioni.

⁵ Il richiedente al quale sono indirizzate le comunicazioni è tenuto a informare gli altri richiedenti, i partner di progetto e i restanti collaboratori.

Articolo 13 Requisiti della ricerca prevista

¹ La promozione di progetti di ricerca aventi scopo di lucro è esclusa.

² I richiedenti che intendono effettuare i lavori di ricerca con la partecipazione di un'istituzione che persegue scopi di lucro devono comprovare al FNS che sono garantiti i principi della libertà della ricerca, dell'indipendenza della ricerca e della libertà di pubblicazione.

³ I responsabili e i proprietari di centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo non possono ottenere vantaggi pecuniari dall'attività di ricerca sostenuta.

⁴ La qualità della ricerca condotta nei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo o con la partecipazione di istituti che perseguono scopi di lucro deve corrispondere almeno al livello della ricerca condotta nei centri di ricerca delle scuole universitarie.

⁵ Il FNS può esigere dai ricercatori che svolgono un'attività indipendente ulteriori informazioni sulle condizioni di ricerca, in particolare sull'infrastruttura di ricerca necessaria.

Articolo 14 Requisiti formali delle domande

¹ Le domande di sussidio devono soddisfare i requisiti formali stabiliti dal Consiglio della ricerca nelle disposizioni d'esecuzione.

² Il Consiglio della ricerca può in particolare:

- a. stabilire date di riferimento e scadenze per la presentazione delle domande;
- b. emanare prescrizioni riguardanti la forma, il volume e il contenuto;
- c. emanare prescrizioni relative alla presentazione di documenti in lingua inglese;
- d. emanare prescrizioni relative alla presentazione delle domande tramite la piattaforma elettronica del FNS;
- e. chiedere conferma ai centri di ricerca in merito all'adempimento delle condizioni che la ricerca prevista deve soddisfare.

Articolo 15 Integrità scientifica e buona prassi scientifica

¹ Il FNS vigila affinché siano rispettate le regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

² Il FNS non entra nel merito delle domande che violano le regole dell'integrità scientifica o della buona prassi scientifica.

³ I richiedenti o i beneficiari di sussidi sono tenuti a informare il FNS in merito a:

- a. procedimenti in corso, avviati nei loro confronti per sospetta violazione dell'integrità scientifica o della buona prassi scientifica; o
- b. corrispondenti misure sanzionatorie in corso pronunciate nei loro confronti.

⁴ Il FNS può sospendere la procedura di trattamento della domanda o l'erogazione di sussidi se nei confronti di ricercatori coinvolti è in corso un procedimento avviato dallo stesso FNS o da terzi per sospetta violazione dell'integrità scientifica o della buona prassi scientifica.

⁵ Il FNS può sospendere la procedura di trattamento della domanda o l'erogazione di sussidi se ai ricercatori coinvolti è stata inflitta una sanzione dallo stesso FNS o da terzi per violazione dell'integrità scientifica o della buona prassi scientifica e se è in corso una corrispondente misura sanzionatoria.

⁶ Il Consiglio della ricerca disciplina i dettagli nelle disposizioni d'esecuzione.

Articolo 16 Buona prassi per evitare conflitti d'interesse

¹ Il FNS vigila affinché sia rispettata la buona prassi volta a evitare conflitti d'interesse nella ricerca scientifica.

² Il FNS non entra nel merito delle domande concernenti progetti di ricerca che prevedano relazioni personali in contrasto con la buona prassi volta a evitare conflitti d'interesse.

³ Il Consiglio della ricerca disciplina i dettagli nelle disposizioni d'esecuzione.

Articolo 17 Sussidi concomitanti

¹ La concessione di più sussidi concomitanti del FNS presuppone che:

- a. i progetti di ricerca si distinguano nettamente sul piano tematico o perseguano obiettivi diversi nel quadro di programmi; e

b. i richiedenti siano in grado di fornire un contributo sostanziale a tutti i progetti di ricerca.

² Il Consiglio della ricerca può escludere o limitare la presentazione delle domande di sussidio o il diritto ai sussidi per lo stesso periodo nelle disposizioni d'esecuzione.

Articolo 18 Obbligo di notifica di altre fonti di finanziamento

Al momento della presentazione della domanda e durante il trattamento della domanda da parte del FNS, i richiedenti sono tenuti a informare il FNS in merito ad altre domande in corso presentate al FNS o a terzi nonché a sussidi del FNS o di terzi in corso.

Articolo 19 Nuova presentazione

¹ Il FNS non entra nel merito delle domande che vengono ripresentate se non sono state modificate in modo sostanziale rispetto alla versione respinta.

² Il Consiglio della ricerca può emanare altre restrizioni per la nuova presentazione di domande nelle disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 3 Procedura di trattamento delle domande

Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo 20 Diritto procedurale

Alla procedura di trattamento delle domande si applicano le disposizioni del presente capitolo e, per quanto in esso non disciplinato, le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa (PA), in particolare gli articoli 10 e 26-38.

Articolo 21 Competenze

¹ La valutazione scientifica delle domande spetta al Consiglio della ricerca.

² Il Consiglio della ricerca può delegare tale competenza, per ambiti chiaramente definiti, ad altri organi o a organismi specializzati da esso istituiti.

Articolo 22 Non entrata nel merito

¹ Il FNS non entra nel merito di domande di sussidio che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 10–19.

² Non entra inoltre nel merito di domande manifestamente insufficienti sul piano dei contenuti.

Articolo 23 Fatti determinanti, obblighi di collaborazione dei richiedenti

¹ Il FNS decide in merito alle domande sulla base della documentazione ricevuta insieme a esse (fatti determinanti). I richiedenti non possono completare la loro domanda a posteriori. È fatta salva la possibilità di correzione di cui al capoverso 4.

² I richiedenti sono tenuti a collaborare durante la procedura di trattamento delle domande. Devono in particolare, in qualsiasi momento:

³ RS 172.021

- a. fornire le informazioni richieste;
- b. partecipare all'accertamento dei fatti; e
- c. comunicare immediatamente fatti nuovi e importanti ai fini della decisione di cui non erano a conoscenza o che erano inesistenti al momento della presentazione della domanda.

³ Per il resto i richiedenti non sono nuovamente sentiti durante la procedura di trattamento della domanda. In particolare, non possono completare la loro domanda a posteriori.

⁴ Se la domanda presenta lacune che possono essere facilmente corrette, il FNS fissa un breve periodo entro il quale porvi rimedio. Se il termine scade inutilizzato o se la lacuna è non opportunamente corretta, il FNS non entra nel merito della domanda.

⁵ In caso di inosservanza degli obblighi di collaborazione, il FNS può interrompere il trattamento della domanda e decidere di non entrare nel merito.

Sezione 2 Valutazione scientifica

Articolo 24 Criteri

¹ I criteri determinanti per la concessione di sussidi sono:

- a. la qualità scientifica del progetto di ricerca in questione;
- b. le qualifiche scientifiche dei ricercatori.

² Nella valutazione scientifica si applicano i seguenti criteri principali:

- a. qualità scientifica del progetto di ricerca in questione: portata scientifica, attualità e originalità, pertinenza dei metodi e fattibilità;
- b. qualifiche scientifiche dei ricercatori: curriculum scientifico e competenze specifiche relative al progetto di ricerca.

³ Nel caso di domande relative alla ricerca orientata all'applicazione è considerato il criterio dell'importanza al di fuori dell'ambito scientifico.

⁴ Il Consiglio della ricerca può prevedere criteri supplementari e specifici per i singoli strumenti di promozione nelle disposizioni d'esecuzione ed effettuare una ponderazione dei criteri.

Articolo 25 Valutazione esterna

¹ Per la valutazione scientifica delle domande, il FNS si avvale di perizie scritte fornite da esperti esterni.

² Per ogni domanda devono essere fornite almeno due perizie esterne, a meno che a seguito della richiesta di perizie non sia pervenuto un numero di risposte insufficiente.

³ Il Consiglio della ricerca può prevedere prescrizioni speciali per la valutazione nelle disposizioni d'esecuzione. Può, in particolare, prevedere che si rinunci a una valutazione esterna nel caso di importi ridotti o di una proroga dei sussidi e che per le domande che implicano una procedura in più fasi la valutazione esterna sia limitata a una sola fase.

⁴ Il Consiglio della ricerca può istituire dei comitati per la valutazione ed emanare disposizioni speciali a tale scopo.

⁵ I richiedenti sono autorizzati a fornire, insieme alla loro domanda di sussidio, elenchi di nomi e indirizzi di persone che non devono essere interpellate per una perizia (elenchi negativi). Il FNS

tiene conto di tali elenchi nella misura in cui i richiedenti forniscano un motivo valido per l'esclusione chiesta e sia disponibile un numero sufficiente di altri esperti.

Articolo 26 Valutazione scientifica

Il FNS tiene conto delle perizie degli esperti avvalendosi del suo potere discrezionale.

Articolo 27 Segreto professionale degli esperti

¹ Il FNS non divulga né durante la procedura di trattamento delle domande né al termine di essa i nomi dei referenti e degli esperti esterni incaricati del trattamento di una domanda.

² In casi specifici è fatto salvo il consenso di tali persone.

Articolo 28 Costi computabili

¹ Il Consiglio della ricerca disciplina l'ammontare e l'entità dei costi computabili nelle rispettive disposizioni d'esecuzione.

² Può definire come costi computabili:

- a. i salari dei collaboratori del progetto di ricerca nell'ambito dei salari di base e delle classi salariali prescritte dal FNS;
- b. il salario dei richiedenti;
- c. i costi per materiali direttamente legati alla realizzazione del progetto di ricerca, in particolare per beni di valore duraturo, materiale di consumo, spese per lavori sul campo, di viaggio o spese sostenute da terzi;
- d. i costi diretti per l'utilizzo delle infrastrutture legato alla realizzazione del progetto di ricerca;
- e. i costi e le tasse per le pubblicazioni scientifiche elettroniche ad accesso aperto risultanti dalla ricerca finanziata;
- f. i costi per l'organizzazione di convegni e seminari in relazione alla ricerca finanziata;
- g. i costi per misure volte a favorire le carriere;
- h. i costi per misure in materia di pari opportunità;
- i. altri costi legati al progetto di ricerca.

³ Il Consiglio della ricerca può fissare importi vincolanti per determinate categorie di costi.

Capitolo 4 Decisioni e diritto di ricorso

Articolo 29 Decisioni

¹ Il FNS notifica ai richiedenti le decisioni relative alle domande mediante una decisione ufficiale. Ciò vale anche per le decisioni di non entrata nel merito nonché per le decisioni relative alla modifica dei diritti e degli obblighi successive alla concessione dei sussidi.

² In presenza di più richiedenti il FNS notifica la decisione al richiedente indicato come persona alla quale indirizzare le comunicazioni.

³ Esso notifica la decisione conformemente agli articoli 34 e 35 PA.⁴

⁴ RS 172.021

⁴ Ai sensi dell'articolo 58 PA, esso può riesaminare autonomamente o su richiesta le sue decisioni fino all'invio della risposta a un eventuale ricorso ed emanare una nuova decisione.

⁵ In casi speciali, in particolare nell'ambito della cooperazione internazionale, esso può concludere accordi con i beneficiari dei sussidi.

Articolo 30 Informazione delle istituzioni

¹ Il FNS può mettere a disposizione delle istituzioni che gli forniscono pareri, conferme o ulteriori indicazioni e dati nell'ambito del trattamento delle domande e dei sussidi informazioni sulle domande pervenute e sulle decisioni del FNS.

² Per lo scambio dei dati, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni della protezione e della sicurezza dei dati, può accordare alle istituzioni coinvolte un accesso diretto ai sistemi elettronici del FNS.

Articolo 31 Diritto di ricorso

Il richiedente al quale sono indirizzate le comunicazioni può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale contro le decisioni prese dal FNS.

Capitolo 5 Diritti e obblighi dei beneficiari dei sussidi, gestione dei sussidi

Articolo 32 Effetti giuridici della concessione di sussidi

¹ Con l'approvazione totale o parziale di una domanda di sussidio (concessione di sussidi) i richiedenti diventano beneficiari di sussidi del FNS.

² I beneficiari di sussidi sono tenuti a:

- a. utilizzare i sussidi accordati conformemente alle condizioni fissate nella decisione;
- b. rispettare le disposizioni del presente regolamento e tutte le altre prescrizioni applicabili ai sussidi; e
- c. realizzare i lavori di ricerca con la dovuta cura e secondo le regole della buona prassi scientifica nonché rispettando i principi applicabili agli ambiti di ricerca interessati, in particolare le direttive etiche.

³ Il richiedente al quale sono indirizzate le comunicazioni diventa il beneficiario dei sussidi al quale sono indirizzate le comunicazioni e che rappresenta a tutti gli effetti tutti i beneficiari nei confronti del FNS.

Articolo 33 Avvio del progetto, sblocco dei sussidi

¹ I beneficiari dei sussidi sono tenuti a chiedere lo sblocco dei sussidi assegnati e ad avviare il progetto entro l'anno successivo all'emanazione della decisione.

² Il FNS autorizza lo sblocco dei sussidi se le condizioni relative allo sblocco menzionate nella decisione sono soddisfatte.

³ Su richiesta motivata, può autorizzare un rinvio dell'avvio del progetto di al massimo due anni dopo l'emanazione della decisione.

⁴ I sussidi di ricerca relativi a più anni sono versati in rate annuali.

⁵ I sussidi sbloccati sono versati in base alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio della ricerca.

⁶ Il Consiglio della ricerca può emanare disposizioni complementari per i singoli strumenti di promozione.

Articolo 34 Decadenza dei sussidi

¹ Se la domanda di sblocco del sussidio non è presentata per tempo o se non è concessa alcuna proroga, il sussidio decade.

² Su richiesta il FNS emana una decisione d'accertamento a tale proposito.

Articolo 35 Modifica e revoca della concessione dei sussidi

¹ Se dopo l'avvenuta concessione le condizioni per l'autorizzazione dei sussidi non sono più soddisfatte o se le condizioni determinanti per la concessione sono cambiate in maniera significativa, il FNS può modificare o revocare la concessione e:

- a. se i sussidi non sono già stati versati, modificarli o rifiutarne il versamento;
- b. se i sussidi sono già stati versati, chiedere la restituzione di tutti i sussidi o di parte di essi.

² Il FNS sente preventivamente le parti interessate e notifica la modifica o la revoca mediante una decisione.

Articolo 36 Sussidi per il completamento del progetto

Su richiesta scritta e motivata, il FNS può concedere sussidi ai beneficiari per completare un progetto se:

- a. l'importo concesso non permette manifestamente di portare a termine i lavori di ricerca durante il periodo di concessione dei sussidi; e
- b. i motivi per cui il finanziamento risulta insufficiente non erano prevedibili e su di essi non era possibile influire.

Articolo 37 Gestione dei sussidi

¹ I beneficiari devono far gestire i sussidi versati da un servizio riconosciuto dal FNS.

² Il Consiglio della ricerca disciplina gli obblighi di controllo dei servizi preposti alla gestione dei sussidi e i dettagli relativi a tale gestione nelle disposizioni d'esecuzione.

³ Esso può eccezionalmente prevedere che la gestione dei sussidi non debba essere svolta da un servizio riconosciuto dal FNS, in particolare se non è possibile coinvolgere un'istituzione provvista di un tale servizio.

⁴ Nel quadro della gestione dei sussidi, il FNS può prevedere lo scambio elettronico di dati personali e dati relativi al progetto importanti per la gestione dei sussidi.

Articolo 38 Impiego di collaboratori

¹ Se il salario è finanziato interamente o in parte da sussidi del FNS, i beneficiari dei sussidi sono tenuti a concludere contratti di lavoro scritti con i collaboratori e a rispettare le disposizioni in materia di assicurazioni sociali.

² Il Consiglio della ricerca può fissare condizioni minime vincolanti nelle disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 6 Obbligo di informare e riferire

Articolo 39 Obbligo di informare e di tenere conto delle informazioni

¹ I beneficiari dei sussidi sono tenuti a informare immediatamente il FNS per iscritto in merito a qualsiasi circostanza che possa modificare o influenzare le condizioni per l'ottenimento dei sussidi. Con ciò si intendono in particolare cambiamenti a livello di personale, modifiche sostanziali del piano di ricerca o cambiamenti riguardanti l'infrastruttura di ricerca disponibile.

² I beneficiari dei sussidi devono tener conto sistematicamente delle informazioni giuridicamente vincolanti del FNS.

³ Il FNS può trasmettere le sue informazioni ai beneficiari dei sussidi in forma elettronica.

Articolo 40 Informazione relativa ai lavori di ricerca sostenuti e ai risultati

¹ Il FNS può mettere o far mettere a disposizione in banche dati pubbliche informazioni relative ai lavori di ricerca (dati su persone e progetti) e ai risultati della ricerca (dati di output) da esso sostenuti.

² I beneficiari dei sussidi sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni e i dati chiesti dal FNS.

Articolo 41 Rapporti

¹ I beneficiari dei sussidi sono tenuti a presentare rapporti periodici in base alle prescrizioni del Consiglio della ricerca.

² Il Consiglio della ricerca può chiedere informazioni e documenti sui progetti sostenuti e sui sussidi che ha concesso nonché effettuare controlli in loco.

³ Esso disciplina i dettagli nelle disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 7 Controlli e sanzioni

Articolo 42 Controlli e obblighi di collaborazione

¹ Nel quadro della sua procedura di controllo il FNS verifica la legittimità dell'utilizzo dei sussidi.

² Al momento dei controlli i beneficiari sono tenuti a fornire la collaborazione richiesta.

Articolo 43 Abusi, violazioni e sanzioni

¹ Il FNS sanziona con le misure seguenti l'utilizzo abusivo dei suoi sussidi e le violazioni del presente regolamento o di altre disposizioni applicabili alla presentazione delle domande o ai sussidi:

- a. ammonimento scritto;
- b. avvertimento scritto;
- c. riduzione, sospensione o restituzione dei sussidi;
- d. esclusione temporanea dalla procedura di presentazione delle domande.

² Il FNS può infliggere le sanzioni singolarmente o in maniera cumulativa.

³ Il Consiglio della ricerca disciplina la procedura relativa all'applicazione delle sanzioni nelle disposizioni d'esecuzione.

⁴ Disciplina in regolamenti separati la procedura, la richiesta e il rilascio di informazioni e le sanzioni nel caso di violazioni dell'integrità scientifica o della buona prassi scientifica.

⁵ È fatta salva la competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione di perseguire i reati di cui all'articolo 37 o 38 della legge del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi.

Capitolo 8 Diritti relativi ai risultati, valorizzazione, pubblicazione e accessibilità dei risultati della ricerca

Articolo 44 Diritti sui risultati della ricerca

¹ I diritti sui risultati della ricerca ottenuti nell'ambito dei lavori sostenuti dal FNS appartengono ai beneficiari dei sussidi o ai loro datori di lavoro.

² I beneficiari dei sussidi devono disciplinare, d'intesa con il loro datore di lavoro, i diritti sui risultati della ricerca entro la conclusione dei lavori sostenuti dal FNS.

³ I beneficiari accordano ai partner di progetto e ai collaboratori diritti di partecipazione e diritti d'autore commisurati al loro contributo scientifico.

⁴ Le istituzioni che perseguono scopi lucrativi e partecipano a progetti di ricerca non devono ottenere alcun vantaggio pecuniario dai risultati della ricerca.

Articolo 45 Diritti sui beni di valore duraturo

¹ I materiali finanziati con sussidi del FNS appartengono ai beneficiari dei sussidi o al loro datore di lavoro.

² I beneficiari dei sussidi devono disciplinare, d'intesa con il loro datore di lavoro, i diritti sui beni di valore duraturo entro la conclusione dei lavori di ricerca sostenuti dal FNS.

³ Dopo la conclusione dei lavori di ricerca, il FNS può chiedere la restituzione di parte o di tutti i sussidi concessi per i materiali se tali materiali non sono più utilizzati nel luogo di ricerca o sono ceduti a terzi.

⁴ Il Consiglio della ricerca disciplina i dettagli relativi alla restituzione dei sussidi nelle disposizioni d'esecuzione.

Articolo 46 Sfruttamento e valorizzazione dei risultati della ricerca

¹ I ricercatori sono tenuti a sfruttare e a valorizzare i risultati della ricerca ottenuti grazie al sostegno del FNS.

² Il FNS sostiene le misure volte a sfruttare e valorizzare i risultati della ricerca che ha promosso.

³ Durante i lavori di ricerca sostenuti e dopo la loro conclusione, i beneficiari devono informare immediatamente il FNS per iscritto in merito allo sfruttamento a fini commerciali e all'ottenimento di brevetti o di altri diritti simili derivanti da tali lavori. Il FNS rinuncia a chiedere una restituzione dei sussidi concessi e a una partecipazione agli utili.

⁴ Il Consiglio della ricerca disciplina i dettagli nelle disposizioni d'esecuzione.

⁵ RS 616.1

Articolo 47 Pubblicazione e accessibilità dei risultati della ricerca

¹ Durante i lavori di ricerca e dopo la loro conclusione, i beneficiari dei sussidi sono tenuti a rendere accessibili in maniera adeguata al pubblico i risultati della ricerca ottenuti grazie ai mezzi del FNS, menzionando il sostegno fornito da quest'ultimo. In particolare devono:

- a. rispettare le prescrizioni del FNS relative all'accessibilità delle pubblicazioni scientifiche, in particolare le prescrizioni relative all'accesso aperto;
- b. mettere a disposizione di altri ricercatori per ulteriori ricerche i dati raccolti durante i lavori sostenuti dal FNS e depositarli in banche dati scientifiche riconosciute conformemente alle prescrizioni del FNS; e
- c. osservare le altre prescrizioni del FNS per la pubblicazione e la comunicazione relative ai progetti e ai risultati della ricerca sostenuta.

² Il Consiglio della ricerca disciplina i dettagli riguardanti tali obblighi nelle disposizioni d'esecuzione.

³ Il FNS può dispensare i beneficiari da tali obblighi se alla pubblicazione si contrappongono legittimi interessi di segretezza, in particolare nel caso dell'ottenimento di brevetti o in presenza di obblighi di segretezza definiti per contratto. Simili obblighi devono essere preventivamente sottoposti per approvazione al FNS.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Articolo 48 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio della ricerca emana le disposizioni d'esecuzione, in particolare i regolamenti, i bandi di concorso e le altre disposizioni per le singole categorie o i singoli strumenti di promozione nonché le altre disposizioni previste dal presente regolamento.

² In tali disposizioni d'esecuzione disciplina in particolare i prerequisiti, le condizioni e le procedure per la presentazione delle domande nonché i sussidi relativi alla rispettiva offerta di promozione.

³ Il Consiglio della ricerca può delegare al Segretariato o agli organi da esso istituiti la competenza di emanare direttive relative alle sue disposizioni d'esecuzione.

Articolo 49 Pubblicazione

Il regolamento sui sussidi del FNS è pubblicato sul suo sito Internet (<http://www.snf.ch/it>) e sotto forma di rinvio nella Raccolta ufficiale del diritto federale.

Articolo 50 Abrogazione di altri atti normativi

Il regolamento del 14 dicembre 2007 sulla concessione di sussidi è abrogato.

Articolo 51 Disposizioni transitorie

¹ Nella misura in cui non ne derivino svantaggi per i richiedenti, il presente regolamento si applica alle procedure di trattamento delle domande in corso al momento della sua entrata in vigore.

² Esso si applica ai rapporti di promozione conclusi dal FNS prima della sua entrata in vigore. I diritti accordati ai beneficiari con la concessione dei sussidi continuano a essere validi anche quando non trovano più alcun fondamento nel nuovo regolamento.

³ Le disposizioni relative alla promozione di progetti contenute nel regolamento del 14 dicembre 2007 sulla concessione di sussidi si applicano fino all'entrata in vigore del regolamento sulla promozione di progetti.

Articolo 52 Approvazione ed entrata in vigore

¹ Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio federale il 27.5.2015.

² Il Consiglio della ricerca ne determina l'entrata in vigore.